

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 745

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro  
(DINI)

e dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali  
(MOTZO)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica  
(ARCELLI)

(V. Stampato Camera n. 757)

*approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 giugno 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di  
applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto  
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche,  
in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori

**INDICE**

Disegno di legge .....	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1995, n. 471, 8 gennaio 1996, n. 12, e 12 marzo 1996, n. 117.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - 1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996”».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «contrattazione collettiva, garantendo» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 1° agosto 1996»;*

*al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”».

*All'articolo 3, al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici».

**Testo del decreto-legge  
e testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati**

*Decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 1996.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 31 luglio 1996.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori**

Articolo 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 2.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

#### Articolo 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ, all'uopo versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996. Sono trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente norma».



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

## Articolo 2.

### 1. *Identico:*

#### a) *identico:*

«2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo **a decorrere dal 1° agosto 1996** in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.»;

#### b) *identica;*

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; **al quarto periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».**

## Articolo 3.

### 1. *Identico:*

«3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività **alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. **Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici.**».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - MOTZO - ARCELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

